

CONVENZIONE PER LA DIREZIONE SCIENTIFICA DELLO SCAVO ARCHEOLOGICO DELLA CANONICA DI SAN NICCOLO' (MONTIERI-GR) E PER IL COORDINAMENTO SCIENTIFICO DELLE ATTIVITA' DI RICERCA CONNESSE ALLA RIELABORAZIONE DEI DATI.

TRA

Il Comune di Montieri (CF. 81000670539 e P.I. 00753050533), in seguito indicato nel presente atto quale **COMUNE**) rappresentato da Stefania Muzzi il quale interviene per il presente atto non in proprio, ma in rappresentanza del **COMUNE** per il quale è responsabile del Settore Finanziario, nella sua esclusiva qualità di Istruttore direttivo autorizzato con Decreto n. 2/07, ad impegnare legalmente e formalmente l'ente che rappresenta;

E

L'Università degli Studi di Siena, Dipartimento di Archeologia e Storia delle Arti (di seguito denominato per brevità Università), con sede in Siena, Via Banchi di Sotto, 55 – 53100 Siena, Codice Fiscale 80002070524 Partita IVA 00273530527 rappresentata per la firma del presente atto dal rettore pro tempore Prof. Angelo Riccaboni nato a La Spezia il 24/07/1959, a ciò autorizzato con Deliberazione del Consiglio di Amministrazione del **26 OTT. 2012** ;

Considerato che i suddetti componenti rinunciano di comune accordo all'assistenza dei testimoni, si premette:

- che in data 05/06/2008 tra le parti è stato stipulato un Protocollo d'Intesa per lo studio storico ed archeologico del territorio comunale di Montieri al quale sono funzionali gli scavi condotti presso la Canonica di San Niccolò;
- che presso l'Università esistono le competenze e le strutture necessarie allo svolgimento di ricerche nel settore suddetto;
- che il Dipartimento di Archeologia e Storia delle Arti si è dichiarato disponibile ad eseguire ricerche in tale settore;
- con D. R. n. 375/99 – 2000 del 31/12/1999 è stato emanato il “Regolamento per l'amministrazione la finanza e la contabilità”, modificato con D.R. n.527/2001 – 2002 del 20/02/2002 e con D.R. n. 438 del 08/02/2007;

Tutto ciò premesso, tra le parti, come sopra costitutesi, sempre nelle loro dichiarate qualità

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1


La premessa è parte integrante della presente convenzione.

ART. 2

Il Comune di Montieri affida per l'anno 2012 all'Università degli Studi di Siena, Dipartimento di Archeologia e Storia delle Arti, la direzione scientifica dello scavo in località la Canonica di San Niccolò



PAGINA BIANCA
ANNULLATA



(Montieri, GR) ed il coordinamento scientifico delle attività di ricerca connesse alla rielaborazione dei dati dello scavo.

ART. 3

Le parti indicano, quali responsabili ai fini della corretta esecuzione della gestione del presente contratto, i seguenti responsabili scientifici/tecnici:

Per l'Amministrazione Comunale il Sig

Per l'Università degli Studi di Siena il responsabile scientifico sarà la prof. ssa Giovanna Bianchi.

ART. 4

L'incarico che viene disciplinato con questa convenzione avrà la durata di mesi 2 dalla data di stipula del presente atto. Nel caso in cui le firme sull'atto non siano contestuali, la data di stipula è rappresentata dalla data apposta dall'ultimo firmatario.

ART. 5

L'Università potrà affidare l'esecuzione di particolari lavori a ditte specializzate o conferire incarichi a terzi nell'ambito del presente contratto, così come potrà avvalersi, per esigenze specifiche, di altri Istituti, Centri di Ricerca o Laboratori sperimentali.

ART. 6

Al termine dei lavori oggetto di questa convenzione, l'Università si impegna a consegnare quanto segue:
-relazione scientifica di sintesi di fine lavoro.

ART. 7

Salvo espressa deroga scritta della controparte, le Parti si impegnano a mantenere e a far mantenere al proprio personale dipendente nonché agli eventuali collaboratori interni o esterni il più scrupoloso segreto sui risultati della ricerca, sulle metodologie utilizzate nonché su eventuali dati trasmessi alla controparte, anche autonomamente rilevati ed elaborati nell'ambito del presente contratto.

Gli obblighi di cui sopra sopravvivranno al completamento del programma di ricerca ed alla conseguente estinzione del presente contratto. Essi cesseranno di essere efficaci quando le informazioni diventeranno di pubblico dominio per fatti non imputabili alle parti e/o alle persone da esse impiegate nell'esecuzione del presente contratto e comunque decorsi 5 anni dalla cessazione di detto contratto.

ART. 8

Le spese per l'espletamento dell'incarico si prevedono e si concordano in totali € 5.000,00 (cinquemila/00) compreso IVA per le attività oggetto della convenzione. La liquidazione di tale somma sarà effettuata, su presentazione di regolare fattura ad esigibilità differita, 50% alla stipula del presente atto e per il restante 50% a seguito della consegna dei documenti di cui all'art. 6, mediante giroconto presso il conto n. 0038125 della Contabilità Speciale intrattenuta presso la Banca d'Italia.

ART. 9

Le parti convengono che il Comune e l'Università abbiano la proprietà congiunta dei dati prodotti nel corso delle ricerche condotte nell'ambito della convenzione, e possano quindi utilizzare i risultati conseguiti per i propri fini istituzionali. Sono fatti salvi i diritti di proprietà intellettuale e quelli derivanti dallo sfruttamento dell'invenzione, che sono disciplinati dalle leggi vigenti in materia.

ART. 10

Le controversie relative all'interpretazione ed esecuzione della presente Convenzione, qualunque sia la loro natura tecnica, amministrativa e giuridica, che non si siano potute definire in via amministrativa, saranno risolte dai competenti organi di giustizia amministrativa o ordinaria.



PAGINA BIANCA
ANNULLATA



ART. 11

Ciascuna parte provvederà alla copertura assicurativa del proprio personale contro gli infortuni e per responsabilità civile per danni a cose o persone occasionati durante lo svolgimento delle attività previste. Vicendevolmente verrà assicurata la costante osservanza dei regolamenti di sicurezza e controllo in vigore negli ambienti in cui verranno eseguite le attività in oggetto.

Resta inteso che l'Università degli Studi di Siena non risponderà delle conseguenze di comportamenti non conformi a legge, dolosi o gravemente colposi, attuati dal responsabile scientifico della presente convenzione o da suoi collaboratori nell'espletamento della prestazione.

ART. 12

Tutti gli oneri fiscali derivanti dal presente atto sono a carico del Committente. Il presente atto sarà sottoposto a registrazione in caso d'uso ai sensi della legislazione fiscale vigente. Le spese dell'eventuale registrazione sono a carico della parte che la richiede.

ART. 13

Il presente atto è composto da numero tredici articoli, compreso il presente.

Siena 30 OTT. 2012

Comune di Montieri




Università degli Studi di Siena
Il Magnifico Rettore






Handwritten scribble or signature in the top right corner.

FINA BIANCA
ANNULLATA